

Ordinanza del DFGP sui tassametri (OTam)

del ...

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM)¹,

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. i requisiti per i tassametri;
- b. le procedure per l'immissione di tali strumenti sul mercato;
- c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica ai tassametri impiegati in un veicolo per determinare il prezzo della corsa.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. tassametro: un dispositivo che funziona insieme a uno strumento per determinare la distanza percorsa, di regola un generatore di segnale, e forma con quest'ultimo un sistema globale che misura la durata e la distanza della corsa. Calcola e indica, secondo tariffa, il prezzo della corsa in base alla distanza e alla durata della corsa;
- b. prezzo della corsa: l'importo dovuto per la corsa. Il prezzo della corsa non include eventuali supplementi per servizi extra;
- c. tariffa: metodo per calcolare il prezzo della corsa in base a un prezzo iniziale fisso e una tariffa fissa per la distanza e la durata della corsa;
- d. utilizzatore: detentore registrato del veicolo nel quale è installato il tassametro.

RS

¹ RS 941.210

Art. 4 Requisiti essenziali

I tassametri devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 OStrM e all'allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 5 Procedure per l'immissione sul mercato

La conformità dei tassametri ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 è valutata e attestata secondo una delle seguenti procedure, a scelta del fabbricante, di cui all'allegato 2 OStrM:

- a. esame del tipo (modulo B), seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
- b. esame del tipo (modulo B), seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
- c. dichiarazione di conformità basata su una garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto (modulo H1).

Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

¹ L'utilizzatore deve sottoporre i tassametri almeno ogni dodici mesi a una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione secondo l'allegato 7 numero 5 OStrM e l'allegato 2 della presente ordinanza.

² La procedura di cui al capoverso 1 deve essere svolta anche in seguito a qualsiasi modifica del veicolo che possa influenzare la determinazione corretta della distanza percorsa.

³ Se l'esito della misurazione non consente di garantire per i dodici mesi seguenti che non venga superato il valore doppio degli errori massimi tollerati di cui all'articolo 8, il tassametro deve essere nuovamente regolato da uno specialista secondo l'allegato 7 numero 8 OStrM e successivamente protetto.

Art. 7 Installazione, messa in servizio e utilizzazione

¹ Oltre alla responsabilità di cui all'articolo 21 capoverso 1 OStrM, l'utilizzatore è responsabile:

- a. del rispetto delle istruzioni del fabbricante relative all'installazione e alla messa in servizio del tassametro;
- b. della programmazione corretta del tassametro;
- c. del rispetto delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di cui all'articolo 6.

² I tassametri e gli apparecchi per determinare la distanza percorsa devono in qualsiasi momento essere protetti, per mezzo delle possibilità previste dal fabbricante, da manipolazioni.

³ Il numero di impulsi per chilometro di un generatore di segnale a distanza non deve essere modificabile.

⁴ Non sono permessi manipolazioni nel sistema elettronico dei veicoli impiegati. È in particolare vietato trasportare strumenti o installazioni che potrebbero influenzare le informazioni sulla distanza percorsa.

Art. 8 Errori massimi tollerati del sistema globale

Gli errori massimi tollerati (emt) del sistema globale sono:

- a. 2 % della distanza percorsa o 20 m; fa stato il valore maggiore;
- b. 1 % del tempo trascorso o 2 s; fa stato il valore maggiore.

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ I tassametri immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, sono considerati immessi sul mercato secondo la presente ordinanza.

² I tassametri che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2015 e utilizzati fino al 31 dicembre 2025, se non superano gli errori massimi tollerati di cui all'articolo 8.

³ I tassametri che non superano gli errori massimi tollerati di cui all'articolo 8 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2015.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Simonetta Sommaruga

Allegato 1
(Art. 4)

Requisiti specifici per i tassametri

A Definizioni

Velocità trasversale

Valore ottenuto dividendo il valore di tariffa in base al tempo per il valore di tariffa in base alla distanza.

Modo di calcolo normale S (applicazione singola della tariffa)

Calcolo del prezzo della corsa basato sull'applicazione della tariffa in base alla durata al di sotto della velocità trasversale e sull'applicazione della tariffa in base alla distanza al di sopra della velocità trasversale.

Modo di calcolo normale D (applicazione doppia della tariffa)

Calcolo del prezzo della corsa basato sull'applicazione simultanea della tariffa in base alla durata e della tariffa in base alla distanza per tutto il percorso.

Modalità di funzionamento

I vari modi in cui un tassametro svolge le sue funzioni. Le modalità di funzionamento sono segnalate dalle seguenti indicazioni:

- «libero»: modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa è disattivato;
- «occupato»: modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa si effettua sulla base di un'eventuale tariffa iniziale e di una tariffa in base alla distanza percorsa e/o alla durata del percorso;
- «in attesa»: modalità di funzionamento in cui il prezzo della corsa effettuata è visualizzato e almeno il calcolo della tariffa in base alla durata è disattivato.

B Requisiti metrologici

- 1 Il tassametro deve essere progettato per calcolare la distanza e per misurare la durata di una corsa.
- 2 Il tassametro dev'essere progettato sia per calcolare e visualizzare il prezzo della corsa in avanzamento a scatti di CHF 0,10 nella modalità di funzionamento "occupato", sia per visualizzare il prezzo finale per la corsa nella modalità di funzionamento "in attesa".
- 3 Il tassametro dev'essere in grado di applicare i normali modi di calcolo S e D. Deve essere possibile scegliere tra i modi di calcolo con un comando protetto.
- 4 Il tassametro dev'essere in grado di fornire i seguenti dati mediante una o

più adeguate interfacce protette:

- modalità di funzionamento «libero», «occupato» o «in attesa»;
- dati del totalizzatore di cui al numero 15.1;
- informazione generale: costante del generatore del segnale di distanza, data alla quale è stata posta la protezione dell'interfaccia, identificatore del taxi, tempo reale, individuazione della tariffa;
- informazioni riguardanti il prezzo della corsa: totale da pagare, prezzo della corsa, calcolo del prezzo, supplementi, data, momento della partenza, fine della corsa, distanza percorsa;
- informazioni sulle tariffe, relativi parametri.

- 5 Deve essere possibile mettere a punto il tassametro in funzione della costante del generatore del segnale di distanza al quale esso è destinato ad essere collegato e garantire la messa a punto effettuata.

Condizioni di funzionamento nominali

- 6.1 La classe di ambiente meccanico applicabile è la M3 di cui all'allegato 1 numero 1.3.2 lett. a OStrM.
- 6.2 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, e in particolare:
- un intervallo minimo di temperatura di 80 °C per l'ambiente climatico;
 - i limiti dell'alimentazione in corrente continua per cui lo strumento è stato progettato.

Errori massimi tollerati

- 7 Gli errori massimi tollerati (emt), esclusi gli errori dovuti all'applicazione del tassametro in un taxi, sono i seguenti:
- $\pm 0,1$ % del tempo trascorso o 0,2 s; fa stato il valore maggiore;
 - $\pm 0,2$ % della distanza percorsa o 4 m; fa stato il valore maggiore;
 - per il calcolo del prezzo della corsa: $\pm 0,1$ %; valore minimo, compreso l'arrotondamento: corrispondente alla cifra meno significativa dell'indicazione del prezzo.

Effetto ammissibile delle interferenze

- 8 Immunità elettromagnetica
- 8.1 La classe elettromagnetica applicabile è la E3 di cui all'allegato 1 numero 1.3.3 lett. a OStrM.
- 8.2 Gli errori massimi tollerati indicati al numero 6 debbono essere rispettati anche in presenza di un'interferenza elettromagnetica.

Interruzione dell'alimentazione elettrica

- 9 In caso di riduzione dell'alimentazione a un valore inferiore al limite minimo di funzionamento specificato dal fabbricante, il tassametro deve:

- continuare a funzionare correttamente o riprendere il funzionamento corretto senza perdere i dati disponibili prima del calo di alimentazione se quest'ultimo è temporaneo, per esempio a causa della riaccensione del motore;
- arrestare la misurazione in corso e ritornare alla posizione «libero» se il calo di alimentazione dura più a lungo.

Altri requisiti

- 10 Le condizioni per la compatibilità tra il tassametro e il generatore del segnale di distanza sono precisate dal fabbricante del tassametro.
- 11 L'eventuale supplemento per un servizio extra inserito a mano dal tassista deve essere escluso dal prezzo visualizzato. In tal caso, però, il tassametro può visualizzare temporaneamente il prezzo della corsa comprensivo del supplemento in questione.
- 12 Se il prezzo della corsa è calcolato conformemente al metodo di calcolo D il tassametro può essere provvisto di una modalità di visualizzazione supplementare in cui sono visualizzate in tempo reale unicamente la distanza percorsa e la durata della corsa.
- 13 Tutti i valori visualizzati al passeggero devono essere opportunamente identificati. I valori e la loro identificazione devono essere chiaramente leggibili in condizioni di illuminazione diurna e notturna.
- 14.1 Se il prezzo della corsa o le misure da prevedere contro le frodi possono essere influenzati dalla scelta di funzioni appartenenti ad un insieme preprogrammato o in base alla regolazione di dati liberamente scelti, deve essere possibile garantire la regolazione dello strumento e i dati inseriti.
- 14.2 Le possibilità di protezione disponibili in un tassametro devono essere tali che sia possibile proteggere le impostazioni separatamente.
- 14.3 Le disposizioni dell'allegato 1 numero 8.3 OStrM si applicano anche alle tariffe.
- 15.1 Il tassametro deve essere provvisto di totalizzatori senza possibilità di azzeramento relativi a tutti i valori seguenti:
- distanza totale percorsa dal taxi;
 - distanza totale percorsa dal taxi occupato;
 - numero totale di corse;
 - importo totale del denaro richiesto a titolo di supplemento;
 - importo totale del denaro richiesto sotto forma di prezzo della corsa.
- I valori totalizzati devono includere i valori memorizzati ai sensi del numero 9 in condizioni di interruzione della fonte di alimentazione elettrica.
- 15.2 Una volta scollegato dalla fonte di alimentazione elettrica, il tassametro deve consentire la conservazione dei valori memorizzati per un anno al

- fine di consentire la lettura di detti valori tramite un altro strumento.
- 15.3 Occorrerà prendere le misure adeguate per evitare che la visualizzazione dei valori totalizzati possa essere usata per ingannare i passeggeri.
- 16 È consentito il cambiamento automatico delle tariffe a causa:
- della distanza percorsa;
 - della durata della corsa;
 - dell'ora;
 - della data;
 - del giorno della settimana.
- 17 Se le caratteristiche del taxi sono importanti per l'attendibilità del tassametro, quest'ultimo deve essere munito dei mezzi per proteggere il collegamento del tassametro al taxi sul quale è installato.
- 18 Ai fini delle prove successive all'installazione, il tassametro deve essere provvisto della possibilità di verificare separatamente la precisione della misurazione dei tempi e della distanza e la precisione dei calcoli.
- 19 Il tassametro e le relative istruzioni di installazione specificate dal fabbricante devono essere tali che, una volta completata l'installazione conformemente alle istruzioni del fabbricante, non sia possibile alterare in modo fraudolento il segnale di misurazione che rappresenta la distanza percorsa.
- 20 Il requisito essenziale generale della protezione dalle frodi va adempiuto in modo tale da tutelare gli interessi del cliente, del tassista, del datore di lavoro del tassista e delle autorità fiscali.
- 21 Il tassametro deve essere concepito in modo da rispettare gli errori massimi tollerati senza regolazione per un anno di impiego normale.
- 22 Il tassametro deve essere dotato di un orologio a tempo reale che indica l'ora e la data, una delle quali o entrambe possono essere usate per il cambiamento automatico delle tariffe. I requisiti l'orologio a tempo reale sono i seguenti:
- l'indicazione del tempo deve avvenire con un'accuratezza dello 0,02 %;
 - la correzione dell'orologio consentita non deve essere di oltre 2 minuti la settimana. La correzione per l'ora solare e l'ora legale è automatica;
 - deve essere vietata la correzione, automatica o manuale, durante la corsa.
- 23 I valori relativi alla distanza percorsa e al tempo trascorso, qualora visualizzati o stampati ai sensi della presente direttiva, debbono essere indicati nelle unità di misura seguenti:
- Distanza percorsa:
- chilometri.

Tempo trascorso:

- secondi, minuti o ore, secondo le preferenze, tenendo presente la necessaria semplificazione e la necessità di evitare malintesi.

Allegato 2
(Art. 6)

Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione dei tassametri

- 1 Il controllo può essere effettuato dal detentore stesso oppure, su incarico del detentore, da uno specialista.
- 2 Il controllo consiste nel confrontare e mettere a verbale il tratto effettivamente percorso, equivalente a una lunghezza di almeno un chilometro, con la distanza segnalata dal tassametro.
- 3 Il verbale deve contenere almeno i dati seguenti:
 - dati relativi alla ditta e al detentore;
 - identificazione univoca del veicolo;
 - data del controllo;
 - lunghezza del percorso effettuato;
 - distanza indicata dal tassametro;
 - eventuali nuove impostazioni del tassametro (nuovo numero di impulsi);
 - nome della persona che ha svolto il controllo.
- 4 Il verbale deve essere tenuto a disposizione nel veicolo.

